


AVV. PAOLA MINERVA
20122 MILANO - VIA FONTANA 25
TEL. 02-54116128 - FAX 02-5450878
e-mail: evmin@tin.it

Milano, 4 settembre 2003

Egregio Signor
Dottor Robert Bergonzi
Presidente Ordine Psicologi della Lombardia
C.so Buenos Aires n. 75
20124 Milano



Presid.
Ord. psicologi

oggetto: PLATE / SENTENZA 1° GRADO

Caro Presidente,

Le invio in allegato copia della parte motiva della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale monocratico di Milano il 28 maggio u.s. nei confronti di Alessandro Platè.

Il Giudice ha compreso e accolto tutte le nostre argomentazioni difensive tacciando come irrilevanti o infondate quelle portate dalla difesa dell'imputato. Al momento possiamo dire di aver vinto su tutta la linea. Ovviamente si tratta della prima battaglia: l'avvocato Della Valle, infatti, presenterà sicuramente appello. Tuttavia è evidente che una sentenza siffatta ci pone davanti ai giudici di secondo grado in una posizione di vantaggio.

Non appena ve ne saranno i termini – dobbiamo comunque attendere il deposito dei motivi d'appello da parte dell'imputato – valuteremo l'opportunità di presentare appello incidentale ovvero una memoria difensiva.

Con i migliori saluti

Avv. Paola Minerva


1120284/112 + 50
N. 1061/100
Reg. Trib.
18 MARZO 1988

Sentenza N. 2348/88
Del 23/3/88

N. PAGATI € 3.10
PER N. 15 COPIE
EX Art. 285 T.U. n. 118:
Milano, 3-9-88
IL CANCELLIERE

Q.I.P. (M042 201)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE PENALE

Venimento del Sign. Magistrato

Dot. *Roberto Maria Piro*
Dot. */*
Dot. */*

Presidente

Giudice

Viale

Milano

Giudice

IL SOST. PROC. GENERALE

Ha pronunciato la seguente

sentenza

SENTENZA

nelle cause penali contro

*Plati Alessandro Eugenio, nato a Busto
San Giovanni il 4.3.1950, conosciuto
col soprannome di "Eugenio", n. 8/28
P. 1000/1000*

DIPLOMA

A) ART. 405 C.P. 1° E 2° COI. PER AVER FALSAMENTE DICHIARATO NEL CURRICULUM VITAE PRESENTATO IN DATA 20.10.1987, ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDA, DI AVER CONSEGUITO LA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; DICHIARAZIONE DALLA QUALE CONSEGUIVA IL TITOLO DI "PROFESSORE" RIPORTATO NELLE DELIBERE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA REGIONE LOMBARDA N. 428 DEL 24.10.1987 - DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE - E N. 210 DEL 21.11.1988 - DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ELABORAZIONE DI UNA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DEI CANDIDATI DEL CONSIGLIO REGIONALE.

FATTO CONCESSO IN MILANO IL 26.5.1987 E ACCERTATO IN MILANO IL 20.2.1988 QUANTO ALLA RISPOSTA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE MEDICI E CHIRURGHI.

B) ART. 548 C.P. PER AVERE, NELL'AMBITO DEGLI INCARICHI AFFIDATI NELLA REGIONE LOMBARDA CON LE DELIBERE DESCRITTE AL LAPO CHE PRECEDE, ESERCITATO ABUSIVAMENTE LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO SENZA ESSERE ISCRITTO NEL RELATIVO ALBO.
IN MILANO, IN DATA ANTERIORE E PROSSIMA AL 19.12.1988.

Data origin.

Uffici competenti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 23/3/88

Scritto Espresso 1111

di Francesco Acquaviva

di Carlo Rinaldi

di M. L.

U

Scrittura

di M. L. P. M.

di G. M.

U

di Maria Sabodi

U

U

di Maria Sabodi

di G. M.

U

di Maria Sabodi

U

di Maria Sabodi

U

di Maria Sabodi

U

CONCLUSIONI

del **Pubblico Ministero**: affermazione della responsabilità dell'imputato per reati a lui ascritti e, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, concessione delle attenuanti generiche ed applicazione della diminuzione per il rito, condanna del medesimo alla pena di mesi quattro di reclusione;

dei **Difensori delle parti civili**:

per l'Ordine degli Psicologi della Lombardia: condanna dell'imputato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi in euro 20.000, o nella misura ritenuta congrua, con assegnazione, in ogni caso, di una provvisoria di euro 5.000; condanna inoltre dell'imputato alla rifusione delle spese processuali, come da separata nota contestualmente depositata;

per i lavoratori della Regione Lombardia: condanna dell'imputato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi in complessivi euro 24.000, ed alla rifusione delle spese processuali, come da separata nota contestualmente depositata;

del **Difensore**:

per il reato di cui al capo A), concessione delle attenuanti generiche e minimo della pena; per il capo B), assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine, assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta in data 6.11.2001, ALESSANDRO GIORGIO PLATE' veniva chiamato a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati di falsa attestazione su qualità personali (capo A) e di esercizio abusivo della professione di psicologo (capo B), meglio indicati in epigrafe.

L'imputato preliminarmente, a norma dell'art. 555, comma 2, c.p.p., avanzava richiesta di applicazione della pena per il reato sub A) e di giudizio abbreviato per il reato sub B), cosicché all'udienza del 13.5.2003, onde evitare il verificarsi di incompatibilità, si disponeva la separazione degli atti, e la trasmissione dei medesimi ad altro giudice per decidere in ordine all'istanza di patteggiamento.



Alla medesima udienza il Difensore dell'imputato chiedeva l'esclusione delle parti civili costitutesi in relazione al reato di cui all'art. 348 c.p., ovvero l'Ordine degli Psicologi della Lombardia ed alcuni lavoratori della Regione, che erano stati dichiarati non idonei a seguito della procedura di selezione del personale posta in essere dall'imputato, oggetto del reato in esame: tale richiesta difensiva veniva rigettata dal Tribunale con ordinanza resa in pari data.

All'odierna udienza, poiché l'istanza di patteggiamento formulata dall'imputato era stata nel frattempo rigettata, il medesimo chiedeva procedersi con rito abbreviato anche per il reato sub A); i due procedimenti venivano nuovamente riuniti e si celebrava il giudizio richiesto, all'esito del quale le parti hanno concluso come sopra riportato.

Risulta dagli atti che l'imputato ha svolto incarichi per il Consiglio della Regione Lombardia, negli anni 1997-2000.

In particolare con delibera n. 426 del 23 luglio 1997 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale:

istituiva il Nucleo per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti del Consiglio regionale, in attuazione del disposto dell'art. 22 della L.R. 21/96 che prevedeva tale organismo, disponendo che dovesse essere formato da due esperti esterni e da un direttore generale;

designava quindi quali componenti "il prof. ALESSANDRO PLATE", docente incaricato della Sezione di Psicologia del Lavoro dell'Università degli Studi di Milano; la dott. VALERIA SBORLINO, consulente aziendale; il dott. RENATO ROSENBERG, direttore generale della direzione 'Amministrazione, gestione e sviluppo della struttura'; affidava ai prof. ALESSANDRO PLATE e dott. VALERIA SBORLINO, nella fase di prima attuazione della valutazione, l'attività di studio e progettazione di una metodologia per la valutazione dei dirigenti, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 1997", impegnando la spesa complessiva di lire 58.219.200 a favore di PLATE e di lire 38.365.600 a favore della SBORLINO.

Con delibera n. 506 del 19 settembre 1997 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nominava PLATE Presidente del Nucleo di valutazione sopra indicato.

Con delibera n. 210 del 21 aprile 1999 lo stesso Ufficio, su proposta del Direttore generale dott. ROSENBERG e vista l'offerta presentata dalla dott. SBORLINO e dal prof.



PLATE', affidava ai medesimi un incarico di consulenza, finalizzato all'elaborazione di una proposta complessiva relativa alla messa a punto degli strumenti gestionali, conseguenti all'attuazione del nuovo ordinamento professionale, approvando le spese di lire 97.500.000 a favore di PLATE' e di lire 84.500.000 a favore della SBORLINO.

Tra gli incarichi oggetto dell'attività di consulenza in esame, vi era quello di "predispone una proposta di metodologia e relative regole attuative, per la valutazione del potenziale adeguata alle specificità del contesto organizzativo del Consiglio ed alle differenti tipologie professionali presenti nella struttura; nell'applicazione di tale metodologia, in via sperimentale, al bacino dei futuri quadri". In particolare, si legge nel documento allegato alla delibera, veniva affidato al dott. PLATE' il compito di curare, nel punto 1 del progetto (nuova configurazione dei profili professionali) tutta la problematica relativa agli aspetti psicoattitudinali dei profili, nonché lo sviluppo complessivo del punto 2 del progetto (metodologie ed analisi del potenziale).

Successivamente, con delibera n. 371 del 14 ottobre 1999, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definiva i criteri generali per il conferimento degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative dell'area "quadri" del Consiglio regionale: tra tali criteri venivano indicati anche i risultati dell'analisi del potenziale, prevedendosi che in caso di valutazione al di sotto di soglie determinate non sarebbe stato ammesso l'accesso alle posizioni di responsabilità.

La delibera regionale indicava la metodologia da applicare nella tecnica denominata "Assessment center", della quale si spiegava che avrebbe permesso di valutare le capacità (lasciando ad altri strumenti la valutazione delle competenze) e si sarebbe articolata in due momenti:

- le prove attitudinali di gruppo, con la partecipazione di dieci soggetti, strutturate con dinamiche ed esercitazioni specifiche;
- le prove individuali, rivolte all'approfondimento degli aspetti relativi alle modalità di approccio ai problemi ed all'aspetto motivazionale e attitudinale.

Tali criteri trovavano attuazione nella procedura di selezione per il conferimento di 25 incarichi di responsabile di posizioni organizzative afferenti all'area "quadri".

Come è documentato infatti dall'esposto inviato in data 8 febbraio 2000 alla Procura della Repubblica dai dipendenti della Regione Lombardia che hanno preso parte a tale procedura (poi seguito, il 28 febbraio, dall'esposto della Regione), i 73 partecipanti sono



stati divisi in gruppi di circa dieci persone ed ogni gruppo è stato convocato in giorni diversi, tra la metà di novembre e la metà di dicembre 1999: la mattinata era dedicata all'incontro con il gruppo, mentre nel pomeriggio si svolgevano incontri individuali che duravano da 5 a 45 minuti, incontri tutti svoltisi in presenza del solo prof. PLATE'.

Il successivo 28 dicembre venivano nominati i responsabili delle posizioni organizzative ed a metà gennaio venivano distribuite le schede di valutazione, tra le quali quelle degli idonei erano sottoscritte dal prof. PLATE', mentre quelle dei non idonei erano prive di sottoscrizione.

A conclusione dell'esposto in esame, lavoratori evidenziavano che PLATE' non risultava iscritto all'Ordine dei Medici e nemmeno a quello degli Psicologi, e non era in possesso degli altri requisiti dal medesimo indicati nel proprio "curriculum".

Il 9 febbraio 2000 l'imputato rassegnava le dimissioni da tutti gli incarichi in corso presso il Consiglio Regionale. Richiestegli dal Consiglio spiegazioni sulle notizie pubblicate da alcuni giornali circa il mancato possesso dei titoli di studio e professionali dichiarati dal medesimo nel "curriculum" presentato per l'affidamento degli incarichi, così rispondeva:

"È vero che il mio curriculum riporta un titolo di studio che non ho, ma, a mia parziale discolpa, quel titolo non serviva per gli incarichi che mi sono stati affidati. Mentre credo che fossero utili la competenza e la capacità acquisite con un corso, quadriennale, di psicologia del profondo e con un percorso formativo in psicanalisi, conclusosi, nel 1990, con la discussione di una tesi dal titolo "Il narcisismo: uso ed abuso del termine" e con l'acquisizione di un diploma di Psicoterapeuta psicanalitico, rilasciato dalla Società Italiana di Psicanalisi della Relazione" (lettera 28 febbraio 2000).

Si accertava successivamente che:

l'imputato non era iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici né a quello dell'Ordine degli Psicologi, non risultando avere conseguito alcuna laurea (come dalle attestazioni in atti degli Enti interessati e dalla comunicazione dell'Università degli Studi di Milano all'ordine degli psicologi in data 5.5.2000);

egli, seppure non in via ufficiale, aveva collaborato presso la sezione di Psicologia del Lavoro organizzata all'interno dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Milano dal prof. Di Naro, in qualità di "esperto nella formazione lavorativa e manageriale" dal 1986 al 1998 (cfr. lettera sopra citata con allegata la nota del prof. DI NARO); dal 1995 non era più socio della S.I.P.Re. (Società Italiana Psicanalisi della



Relazione), perché non in regola con il pagamento delle quote associative (cfr. comunicazione della Società all'Ordine Psicologi in data 27.4.2000, laddove si specifica che nel percorso formativo della Scuola per Psicoterapeuti individuali della S.I.P.Re. non compare alcuna materia o seminario concernente l'uso, la somministrazione, o la valutazione di test).

Da quanto esposto risulta pertanto pienamente provato, anzitutto, il fatto contestato nel capo A).

L'imputato infatti non ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, né pertanto l'indicata specializzazione, mentre nella lettera in cui proponeva la propria candidatura per l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione, aveva dichiarato di essere medico psicologo, membro della Sezione di Psicologia del Lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Milano, iscritto alla Società Italiana Psicanalisi della Relazione e psicoterapeuta, circostanze ribadite nell'allegato "curriculum vitae", laddove il medesimo faceva espresso riferimento alla laurea in Medicina e Chirurgia nonché alla specializzazione in Psicologia e percorso formativo in Psicanalisi.

Non è dubbio che tale condotta integri il reato previsto dall'art. 495 c.p.: il possesso di un titolo di studio attiene infatti alle qualità della propria persona rilevanti a norma della disposizione in esame, mentre la falsa attestazione dell'imputato è stata riprodotta negli atti pubblici dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sopra indicati, integrandone il contenuto.

Più problematica è la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di abusivo esercizio della professione di psicologo, contestato al capo B).

Come è noto, solo con la Legge 18.2.1989 n. 56 il Legislatore ha introdotto l'Albo professionale degli psicologi, disciplinando per la prima volta in modo organico l'ordinamento professionale per l'esercizio dell'attività in esame: l'istituzione di tale albo e la correlativa previsione degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'albo stesso rendono pertanto sicuramente operante la fattispecie criminosa prevista dall'art. 348 c.p. per chi svolga abusivamente l'attività di psicologo.

Altro dato certo, alla luce di quanto sopra esposto, è che l'imputato dell'abilitazione necessaria

Il punto di meno agevole soluzione, come ha evidenziato il Difensore nella approfondita



arringa in sede di conclusioni del processo, concerne la valutazione se l'attività posta in essere dall'imputato nell'espletamento dell'incarico affidatogli rientrasse tra gli atti tipici della professione in esame, essendo indubitabile che non tutte le attività che uno psicologo può svolgere sono riservate a coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Sulla questione in esame le relazioni di consulenza tecnica della parte civile e dell'imputato pervengono a conclusioni divergenti. La prima così asserisce: "Il metodo di indagine e valutazione della personalità utilizzato dal prof. ALESSANDRO PLATE' ha inequivocabilmente connotazione psicologica. Egli, infatti, ha applicato la tecnica dell' 'Assessment center' la quale rientra a pieno titolo tra gli strumenti psicodiagnostici riservati dall'art. 1 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 agli psicologi iscritti all'albo professionale istituito dall'articolo 4 della stessa legge".

Il consulente dell'imputato è invece pervenuto ad opposta conclusione, rilevando che per svolgere processi di valutazione come quello in esame "non è necessario (anche secondo la normativa vigente - Decreto Ministero del Lavoro del 18 aprile 2001) un titolo di studio specifico - quale ad esempio la laurea in Psicologia- o l'iscrizione ad albi professionali, bensì è necessaria una profonda preparazione tecnica basata sull'esperienza e sulla conoscenza del contesto organizzativo".

Il riferimento al Decreto citato, che introduce "Norme sui criteri per l'accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale", nonché le produzioni difensive relative al fatto che alcuni enti che organizzano corsi di selezione e valutazione del personale (nel cui programma compare talvolta anche la valutazione del potenziale) non richiedono, per l'iscrizione, particolari titoli di studio (mentre altre società di consulenza, come evidenziato dalle produzioni di parte civile, precisano che i test utilizzati nella selezione del personale vengono gestiti solo da Psicologi iscritti all'Albo), impone di chiarire che qui non si discute se l'attività di ricerca o selezione del personale rientri tra le attività di pertinenza della professione di psicologo, essendo pacifico che non vi rientri: il problema è invece se nell'ambito di tale attività, qualora le informazioni riguardanti l'esperienza professionale si vogliano integrare con un profilo psicologico, si compiano atti tipici della professione in considerazione.

Seguendo l'efficace esemplificazione prospettata dai consulenti tecnici della parte civile, è ovvio che per svolgere un incarico di selezione del personale non occorre l'iscrizione all'Albo degli Oculisti: ma è altrettanto ovvio che se nello specifico occorre accertare le

condizioni della vista dei dipendenti, la relativa diagnosi non potrà essere compiuta dal selezionatore ma sarà necessario l'intervento di persona abilitata.

Occorre pertanto prendere le mosse dall'attività concreta posta in essere dall'imputato, di cui sopra si è parlato, definita "valutazione del potenziale" e realizzata attraverso la metodologia chiamata "Assessment center".

Nella "Proposta di supporto allo sviluppo dei sistemi di gestione delle risorse umane", allegata alla citata delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 210/1999, al punto 2.2 si precisa che "l'analisi del potenziale permette l'individuazione delle caratteristiche e dei valori professionali non ancora pienamente espressi dal personale regionale e quindi l'identificazione delle persone che sono 'potenzialmente' in grado di coprire ruoli diversi da quello attuale". Si prevede quindi che la rilevazione, condotta con la metodologia dell' "Assessment center", si concluda con la compilazione per ciascun interessato della scheda di analisi del potenziale, che conterrà la valutazione quantitativa dei parametri di osservazione, la *stesura di un profilo psicologico individuale* e l'indicazione sulle prospettive di sviluppo professionale e sulle aree in cui le attitudini delle singole persone sono sviluppabili.

Informazioni più specifiche sono contenute nel documento predisposto dallo stesso imputato, pure allegato alla citata delibera, intitolato "Metodologia per l'analisi del potenziale dei soggetti da indirizzare all'area 'quadri' del Consiglio regionale della Lombardia", nel quale vengono individuate quattro aree di indagine, così definite:

- area relazionale, che ha ad oggetto la facilità dei rapporti interpersonali, la comunicativa, la ricettività nell'ascolto e nell'apprendimento, la tendenza all'integrazione e la capacità di gestire lo stress;
- area organizzativa, avente ad oggetto la predisposizione per idee nuove, la capacità di lavorare per obiettivi, l'orientamento all'impegno per ottenere risultati, la tendenza alla delega, la capacità di comando;
- area gestionale, avente ad oggetto l'attitudine a creare un clima favorevole, la capacità di usare al meglio le risorse umane e di motivare l'impegno, la capacità di curare la crescita dei collaboratori e di avere sicurezza di giudizio;
- area di approccio ai problemi, avente ad oggetto la rigidità, lo schematismo, la fluidità, l'eclettismo, l'intuitività.

Si precisa inoltre che la tecnica dell' "Assessment center" si strutturerà in due



momenti:

- le prove attitudinali e di gruppo, strutturate con dinamiche ed esercitazioni specifiche, che a loro volta si articolano in analisi collegiale dei problemi a ruoli aperti, valutazione e scelte di alternative, prese di decisione a ruoli assegnati, negoziazione;
- le prove individuali, articolate in interviste finalizzate ed assunzione simulata di un incarico.

Si prevede infine che "il rilevamento di tali fattori si articolerà in un giorno e mezzo di lavoro d'aula e a conclusione di tale rilevamento si procederà alla compilazione della Scheda di Analisi del Potenziale, che conterrà la valutazione quantitativa di 36 parametri di osservazione –derivanti dalla *psicologia comportamentistica*– e la *stesura di un profilo attitudinale individuale*".

Tale metodologia trova corrispondenza nelle schede individuali di valutazione (agli atti vi è quella del dott. SAN MARTINO), che riportano alcune indicazioni ulteriori, come controllo dell'ansia e dell'aggressività, socievolezza, tolleranza agli aspetti frustranti ecc.

Così chiaro il contenuto dell'attività posta in essere da PLATE, deve passarsi ad esaminare se essa rientri negli atti riservati alla professione di psicologo.

In proposito occorre ricordare che nell'individuazione degli atti professionali esigenze di determinatezza impongono il ricorso a parametri normativi esterni, tra cui principalmente le leggi istitutive degli albi professionali, ma anche ad esempio le norme relative alla disciplina degli esami di abilitazione o degli studi universitari: i dati normativi in esame integrano infatti il precetto penale, configurandosi l'art. 348 c.p. come norma penale in bianco.

Viene pertanto in rilievo l'art. 1 della citata Legge 56/1989, che definisce la professione di psicologo come quella che "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

Risulta da quanto sopra esposto che l'attività di valutazione del potenziale si è concretata proprio nell'uso di strumenti conoscitivi per una diagnosi in ambito psicologico: invero per ciascun dipendente è stato redatto un articolato quadro di personalità, comprensivo degli aspetti emotivi, razionali ed attitudinali, che è stato posto a base della



valutazione dell'impatto delle caratteristiche rilevate con lo specifico ruolo da rivestire.

Tale attività non può che essere qualificata di diagnosi psicologica, che viene definita (come risulta dalla sua stessa etimologia) il riconoscimento dei segni, assunti come indizi per la valutazione di facoltà specifiche della persona o del quadro globale della personalità, il cui principale metodo di indagine è il test (così la definizione contenuta nel "Dizionario di Psicologia" di Umberto Galimberti, ed. Utet).

Una significativa conferma di tale conclusione si rinviene nel recente D.P.R. 5.6.2001 n. 328, che ha adeguato i vari ordinamenti professionali ed i relativi esami di abilitazione alla riforma universitaria, istituendo nelle sezioni degli albi distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo (triennale o quinquennale), prevedendo peraltro espressamente che *"le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"* (art. 1, comma 2).

In applicazione di tali criteri generali l'art. 50, ha istituito, nell'albo professionale dell'Ordine degli Psicologi, la sezione A (cui spetta il titolo professionale di psicologo) e la sezione B (cui spetta il titolo professionale di psicologo "junior"); all'art. 51 vengono specificate, *"restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa"* quali siano le attività professionali di pertinenza degli iscritti nella sezione A e quelle di pertinenza degli iscritti nella sezione B, con ciò compiendo una ricognizione generale (molto utile ai fini che qui interessano) degli atti di pertinenza della professione in esame, tra cui vengono espressamente menzionate (nel profilo degli iscritti nella sezione B, ma anche esercitabili dagli iscritti nella sezione A per il richiamo contenuto nell'art. 51, comma 1) *"le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista"*, con espresso riferimento all'utilizzazione del colloquio, delle interviste, dell'osservazione, dei test psicologici e di altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni.

L'attività di valutazione del potenziale, come posta in essere dall'imputato, costituisce pertanto attività riservata alla professione di psicologo: peraltro, per completezza di trattazione, occorre dare atto che anche qualora essa costituisse attività non esclusiva,

ugualmente sarebbe integrata la condotta prevista dall'art. 348 c.p., in quanto, secondo l'insegnamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (sz. VI 8.10.2002, Notaristefano), in tema di abusivo esercizio di una professione, "dovendosi distinguere tra atti 'tipici' (o 'propri' o 'riservati'), il cui compimento è riservato ai soli soggetti abilitati, ed atti 'relativamente liberi', i quali, pur essendo caratteristici della professione, possono tuttavia essere compiuti, occasionalmente e gratuitamente, anche da soggetti non abilitati, deve ritenersi che costituisca reato il compimento anche di un solo atto del primo tipo, mentre, con riguardo agli atti del secondo tipo, il reato sussiste solo quando essi siano abituali e retribuiti", circostanze sicuramente ravvisabili nell'ipotesi in esame.

Sussiste altresì nel caso concreto l'elemento soggettivo del delitto in esame, ovvero la volontà di compiere l'atto di esercizio della professione, con la consapevolezza di non possederne i requisiti.

Mentre l'errore sulle norme che qualificano l'attività come professione e prescrivono una speciale abilitazione per il suo esercizio non sarebbe rilevante ex art. 5 c.p., in quanto errore sul contenuto del precetto penale (attesa la natura di norma penale in bianco dell'art. 348 c.p.), deve rilevarsi che nel caso concreto gli atti escludono la sussistenza di un simile errore.

Come è ovvio, per ricostruire il dolo, che si sostanzia in un fatto eminentemente interiore, che come tale sfugge a percezioni sensoriali, il giudice non può, di regola, che fare ricorso a massime di esperienza il cui uso deve fondarsi su un'analisi di tutte le caratteristiche del caso concreto, quali le modalità della condotta, le circostanze ambientali, la personalità dell'agente.

In tale ottica non può non considerarsi assolutamente decisivo il fatto che l'imputato, nonostante per il conseguimento dell'incarico a lui assegnato presso il Consiglio regionale non fosse richiesta una specifica abilitazione o titolo di studio, nella lettera inviata in data 20.2.1997 al fine di verificare la possibilità di una collaborazione con l'istituendo Nucleo di valutazione abbia falsamente affermato di essere medico psicologo, iscritto alla Società Italiana Psicanalisi della Relazione e psicoterapeuta, allegando il proprio "curriculum", laddove si ribadivano tali circostanze, ed in particolare l'essere laureato in Medicina e specializzato in Psicologia e percorso formativo in Psicanalisi (circostanza che, come emerge dall'evolversi delle delibere sopra indicate, ha indotto la Regione ad affidargli anche l'incarico di consulenza attinente alla valutazione del potenziale).



Non è chi non veda come, se egli non avesse avuto la consapevolezza del fatto che l'incarico per attività per la cui copertura si candidava avrebbe potuto comportare lo svolgimento di atti tipici della professione di psicologo, non avrebbe certamente avuto necessità alcuna di definirsi tale, ed addirittura psicoterapeuta.

Venendo al trattamento sanzionatorio, i due episodi criminosi di cui si discute appaiono uniti dal vincolo della continuazione, reso evidente dal nesso teleologico tra gli stessi: violazione più grave è quella sub A), punita con pena edittale superiore.

In considerazione dell'incensuratezza, può essere accolta la richiesta delle parti di concessione all'imputato delle attenuanti generiche.

Ciò premesso, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., pena equa pare quella di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base mesi sette di reclusione (che appare la misura minima applicabile, a fronte dell'intensità di dolo manifestata dall'imputato), ridotta a mesi quattro giorni venti per le attenuanti generiche, aumentata di mesi uno giorni dieci per la continuazione, ridotta di un terzo per il rito.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

In considerazione dell'incensuratezza e potendo ritenersi che l'imputato, ammonito dalla presente esperienza giudiziaria, si asterrà dal commettere ulteriori reati, possono essere concessi i benefici di legge.

PLATE' deve essere infine condannato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Ordine degli Psicologi della Lombardia e lavoratori della Regione, non essendo dubbio che l'esercizio abusivo della professione di cui il medesimo è stato ritenuto responsabile abbia arrecato ai medesimi pregiudizio.

Per quanto concerne l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che ha visto lesa il suo interesse all'esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti nell'area territoriale di riferimento, non è stata provata nel processo l'entità dei danni subiti, cosicché non ne è qui possibile la liquidazione e le parti devono essere rimesse a tal fine davanti al giudice civile, a norma dell'art. 539, comma 1, c.p.p.; deve essere peraltro accolta la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria di euro 5.000, essendosi sicuramente già raggiunta la prova almeno per tale somma, tenuto conto del danno morale cagionato all'ente, sotto il profilo del pregiudizio all'immagine, considerata anche la rilevanza della vicenda avuta sui quotidiani, provata dalle copie in atti.



Per quanto concerne i lavoratori, i medesimi hanno già conseguito il ristoro dei danni patrimoniali subiti a causa del comportamento illecito dell'imputato, come ha oggi confermato il loro Difensore, che infatti nelle conclusioni orali ha limitato la richiesta risarcitoria ai danni morali, avendo la Regione Lombardia dato esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano in data 29.1.2002, la quale ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento regionale con cui i ricorrenti erano stati dichiarati inidonei, condannando la stessa Regione al risarcimento del danno provocato ai ricorrenti in ragione di una somma pari al 33 per cento della differenza tra la retribuzione ricevuta e quella che sarebbe spettata in ipotesi di conferimento dell'incarico, mentre l'unico lavoratore non più alle dipendenze della Regione (il dott. SAN MARTINO) è stato risarcito a seguito di transazione giudiziale (cfr. verbale 18.11.2002).

Resta pertanto da liquidare ai ricorrenti il solo danno morale, che si determina in via equitativa in euro 1.500 per ciascuna parte, tenuto conto che le sofferenze derivanti dal reato in contestazione non attoniscono al giudizio di inidoneità emesso nei loro confronti (non essendo dimostrato che in ipotesi di svolgimento dell'incarico da parte di uno psicologo essi sarebbero stati dichiarati idonei), bensì al fatto di avere partecipato ad una procedura non correttamente gestita.

Deve essere infine pronunciata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza in favore delle citate parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.000 per la parte difesa dall'Avv. Minerva ed in euro 3.500 per le parti difese dall'Avv. Pancirolli (oltre IVA e CPA), via equitativa, posto che i Difensori non hanno specificato gli importi dovuti per le singole voci della tariffa professionale, chiedendo una somma complessiva ed indifferenziata.

Per il deposito della sentenza, tenuto conto del contemporaneo impegno del giudicante in altri processi anche con imputati detenuti, si ritiene di fissare il termine di giorni sessanta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535, 442 c.p.p.,

dichiara

PLATE' ALESSANDRO GIORGIO responsabile dei reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione e, valutato più grave il reato sub A), concesse le attenuanti generiche,



applicata la diminuzione per il rito, lo

condanna

alla pena di mesi quattro di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

applica

al medesimo benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

condanna

PLATE' ALESSANDRO GIORGIO al risarcimento del danno morale e materiale in favore della parte civile ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA, da liquidarsi in separata sede, assegnando fin da ora una provvisionale pari ad euro 5.000,00, nonché al risarcimento del danno morale in favore delle parti civili PIETRO SAN MARTINO, ANNALISA CAVALLO, ELISABETTA CORETTI, MARINA FERRETTI, MARIA ANTONIETTA LOVECI, VITO RALLO, PIERA BERLUSCONI ed ADRIANA CANNATA, che liquida in euro 1.500,00 per ciascuna parte;

condanna

inoltre il medesimo al pagamento delle spese processuali in favore delle citate parti civili, che liquida in euro 3.000,00 per la parte difesa dall'Avv. Minerva ed in euro 3.500,00 per le parti difese dall'Avv. Panciroli.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica

in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Milano, il 28 maggio 2003.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 26.5.03



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Corte d'Appello Milano